

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE, CORSI INTENSIVI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 85/20/CDA, del 25 novembre 2020

Emanato con D.R. n. 224/20 del 26 novembre 2020

In vigore dal 27 novembre 2020

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE, CORSI INTENSIVI

Indice

Art. 1 - Finalità e definizioni

CAPO I – MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art. 2 - Requisiti di ammissione

Art. 3 - Modalità di erogazione del Corso

Art. 4 - Articolazione e durata del Corso

Art. 5- Iscrizione ai corsi

Art. 6 - Modalità per l'ammissione di studenti stranieri

Art. 7 - Riconoscimento dei crediti pregressi

Art. 8 - Verifiche periodiche

Art. 9 - Prova finale

Art. 10 - Docenti

Art. 11 - Organi

Art. 12 - Direttore

Art. 13 - Coordinatore

Art. 14 - Collegio dei docenti

Art. 15 - Comitato Scientifico

Art. 16 - Obblighi e diritti degli iscritti

Art. 17 - Modalità per l'istituzione

Art. 18 - Riattivazione del Master

Art. 19 - Master in Convenzione con altre Università e Centri di Ricerca e Formazione

Art. 20 - Copertura finanziaria

Art. 21 - Compensi per attività didattica, di coordinamento e gestione e organizzativa

Art. 22 - Procedure contabili

CAPO II – CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 23 - Corsi di perfezionamento

CAPO III - CORSI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E INTENSIVI

Art. 24 - Corsi di formazione, di aggiornamento e intensivi

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 25 - Approvazione, emanazione, entrata in vigore, modifiche

Art. 1

Finalità e definizioni

1. L'Università Europea di Roma promuove attività formative finalizzate all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale nonché all'educazione permanente, idonee a soddisfare esigenze oggettive del sistema culturale ed economico-produttivo e capaci di accreditarsi all'esterno per il livello di maturazione e di aggiornamento professionale dei propri fruitori.
2. A tal fine, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, l. 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 9, comma 1, lett. a) e c) del Regolamento generale dell'Università, istituisce corsi professionalizzanti, come Master di primo e secondo livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente e ricorrente e Corsi intensivi (Summer/Winter School), con la funzione di integrare l'offerta didattica del Dipartimento di Scienze Umane, cui ne è affidata la gestione.
3. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master di primo e di secondo livello, dei Corsi di perfezionamento, dei Corsi di aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente e ricorrente e dei Corsi Intensivi dell'Università Europea di Roma (di seguito indicati indifferentemente con il termine *Corsi*) e determina altresì le regole e le procedure di ammissione, frequenza, conseguimento del titolo e gestione della carriera degli studenti iscritti ai suddetti corsi.
4. Ai sensi del presente Regolamento, si intende in particolare:

A) per *Master universitario* (di seguito, Master), un titolo di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente rilasciato sulla base dell'art. 3, comma 9, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione di corsi *post lauream* professionalizzanti.

I Master:

- (i) costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Università Europea di Roma;
- (ii) sono espressione di specifici interessi del Dipartimento di Scienze Umane negli ambiti della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione didattica anche in ordine alla formazione di nuove professionalità che richiedono l'apporto di saperi altamente specializzati;
- (iii) hanno lo scopo di fornire qualificate conoscenze e competenze nei settori disciplinari e/o professionali oggetto del progetto formativo e possono prevedere, tra le attività formative, attività di *stage*.
- (iv) prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (di seguito, crediti) e hanno una durata di almeno un anno accademico e non superiore a due;
- (v) possono essere di primo livello quando il requisito di ammissione è la laurea, di secondo livello quando il requisito di ammissione è la laurea magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti. Per i Master di primo livello il Consiglio di Dipartimento può stabilire il numero e la corrispondenza dei crediti riconoscibili al fine di conseguire la laurea magistrale.

B) per *Corso di perfezionamento*, il corso *post lauream* professionalizzante di perfezionamento o approfondimento specialistico istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) l. 341/1990 con la finalità di arricchire le competenze professionali dei laureati. Vi si accede con un titolo di studio di livello universitario, ha durata non superiore ad un anno,

rapportata a specifiche esigenze formative, fa conseguire un attestato finale e prevede l'acquisizione di un numero minimo di 8 crediti e di un numero massimo di crediti inferiore a 60;

C) per *Corso di aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente e ricorrente*, il corso di aggiornamento professionale che attiene alla formazione permanente o ricorrente, istituito ai sensi dell'art. 3 D.M. 270/2004 e dell'art. 6, comma 2 lett. b) e c) l. 341/1990. Vi si accede con il solo diploma di scuola media superiore, ha durata non superiore ad un anno, fa conseguire un attestato di frequenza e può prevedere l'acquisizione di crediti fino a un massimo di 10;

D) per *Corsi Intensivi* (Summer/Winter School), i corsi, di norma residenziali, aventi durata da una a quattro settimane, connotati come internazionali, che possono prevedere l'acquisizione di crediti fino a un massimo di dieci e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Vi si accede di norma con un titolo di studio di livello universitario.

5. Il presente Regolamento non si applica alle tipologie di corsi di cui al comma precedente relativi all'area scuola.

CAPO I – MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. I Master di primo e secondo livello afferiscono ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università.
2. È ammesso ai Corsi per il conseguimento del Master di primo livello chi abbia conseguito la laurea oppure un diploma universitario o di laurea dell'ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
3. È ammesso ai Corsi per il conseguimento del Master di secondo livello chi abbia conseguito una laurea magistrale o specialistica ovvero il titolo di laurea dell'ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
4. Al fine di consentire la regolare frequenza delle attività da parte degli iscritti a partire dall'avvio dei Corsi, ai Master di primo e secondo livello possono essere ammessi i laureandi che, in Italia, conseguano il titolo entro il primo appello di laurea successivo all'avvio del Master e che, alla data dell'iscrizione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. L'immatricolazione avviene sotto condizione e l'iscrizione decade nel caso di mancato conseguimento del titolo d'accesso nei termini stabiliti. In tal caso non è previsto il rimborso del contributo d'iscrizione versato.
5. È ammesso ai Corsi per il conseguimento del Master di primo e secondo livello anche chi abbia un titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di titoli conseguiti all'estero, dalla struttura amministrativa competente dell'Area dei Servizi di supporto alla didattica dell'Università, che ne stabilisce l'equipollenza al solo fine dell'iscrizione al Master. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.
6. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al Master e a un Corso di Studio ovvero ad altro master universitario. Il partecipante che violi tale disposizione è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei due corsi. Il partecipante che, avendone titolo, intenda iscriversi a un Master,

essendo già iscritto ad un Corso di studio, è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo, laddove consentito.

Art. 3

Modalità di erogazione del Corso

1. La modalità di svolgimento del Corso di Master può essere in presenza, a distanza o mista.
2. La modalità in presenza va indicata quando le attività formative del Corso si svolgono tutte solo in presenza.
3. La modalità “a distanza” va indicata quando le attività formative del Corso si svolgono interamente mediante sistemi telematici. In tal caso, il percorso formativo deve comunque prevedere un tirocinio/*stage* e, ove si tratti di un Master di secondo livello, anche un'esperienza lavorativa in presenza.
4. La modalità “mista” va indicata quando il Corso comprende sia attività formative in presenza sia “a distanza”.
5. Nella denominazione del Master deve essere indicata la modalità di svolgimento del Corso.
6. Nel caso di Master “a distanza” o in modalità “mista”, la prova finale deve essere svolta in presenza; le prove di verifica intermedie sono svolte secondo le modalità indicate nel Regolamento del Master, che devono in ogni caso assicurare l'identificazione del candidato.
7. Le attività formative del Corso possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.

Art. 4

Articolazione e durata del Corso

1. Il Corso di Master ha una durata di almeno un anno accademico e non superiore a due e si articola in attività formative di tipologia e livello coerenti con gli obiettivi di perfezionamento e formazione che si intendono perseguire, anche con riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei potenziali destinatari.
2. Il Corso di Master prevede l'acquisizione di almeno 60 crediti, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo.
3. Per ciascuna attività formativa del Corso, il numero dei crediti che possono essere attribuiti va da un minimo di 3 crediti fino ad un massimo di 12 crediti.
4. Le attività formative del Corso di Master, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di: attività di didattica frontale, laboratori, esercitazioni, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze e tirocini e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente. Il Master prevede altresì un periodo di *stage* che dà luogo all'acquisizione di crediti computabili ai fini del conseguimento del titolo e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del Corso. In ogni caso, alle attività di tirocinio e *stage* deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10.
5. Nell'ambito delle attività formative del Master, all'attività di didattica frontale deve essere riservato, per ciascun anno, un numero di crediti non inferiore a 10.
6. Nell'ambito del Corso di Master possono essere individuati moduli didattici fruibili singolarmente, per i quali viene rilasciato un attestato di frequenza con indicazione dei crediti corrispondenti. L'iscrizione ai moduli è subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al Master.

7. L'articolazione in moduli didattici del Master deve essere adeguatamente motivata e prevista dal Regolamento del Master. Al fine dell'approvazione dell'istituzione del Corso, gli organi di governo dell'Università - Consiglio di Dipartimento, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione - valutano se l'articolazione in moduli didattici sia adeguatamente motivata e se i singoli moduli costituiscano, sul piano degli obiettivi formativi, percorsi compiuti, tali da poter essere seguiti singolarmente in modo proficuo. Il contributo d'iscrizione al modulo didattico tiene conto dell'entità dell'attività formativa che viene erogata.
8. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Direttore del Master ha facoltà di ammettere alla frequenza del Master una percentuale di uditori non superiore al 20% dei partecipanti. Gli uditori sono soggetti che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per l'accesso, sono in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti trattati dal Master. Il numero degli uditori non concorre al raggiungimento del numero minimo indicato nella proposta di attivazione del Master.
9. Gli uditori frequentano tutte le attività formative del Master, ad esclusione dello *stage*. Essi non sostengono né verifiche del profitto, né l'esame finale e non conseguono crediti. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta. Al termine del corso, agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività formative previste è rilasciato dal Direttore del Master un attestato di partecipazione in qualità di uditore.
10. Agli uditori, che abbiano conseguito nelle more della frequenza delle attività formative del Master, il titolo di studio per l'accesso al Master e che siano in regola con la frequenza, previa autorizzazione del Direttore del Master, è consentito il passaggio allo status di "iscritto" al Master.

Art. 5

Iscrizione ai corsi

1. Nel caso in cui il Corso di Master preveda un numero di posti illimitato, l'ammissione avviene per iscrizione diretta.
2. Nel caso in cui il Corso di Master preveda un numero di posti limitato, l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate nel bando ovvero attraverso una procedura d'iscrizione ad esaurimento posti.
3. La scadenza delle iscrizioni al Corso di Master viene fissata nel bando di ammissione.
4. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, su richiesta del Direttore del Master, il termine di scadenza può essere prorogato, con decreto rettorale, con conseguente proroga della data di avvio delle attività formative. Non sono ammessi altri casi di proroga tranne quelli motivati e autorizzati dal Rettore.
5. Il Corso di Master che non raggiunge il numero minimo di iscritti viene revocato.

Art. 6

Modalità per l'ammissione di studenti stranieri

1. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari è regolata dalle norme vigenti.

Art. 7

Riconoscimento dei crediti pregressi

1. Le attività formative, di perfezionamento e di tirocinio svolte successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali esista attestazione, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso, possono essere riconosciute da una Commissione costituita da tre docenti del Master, nominata dal Direttore. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai soli fini del completamento del Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 12 crediti.

Art. 8

Verifiche periodiche

1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, ivi compresa la prova finale.
2. Il Regolamento del Master stabilisce la modalità ed il tipo di prove di verifica che determinano per gli iscritti il superamento dell'attività didattica e l'acquisizione dei crediti assegnati, ed eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc.). Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.
3. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
4. Tutte le prove di esame e di verifica sono pubbliche e il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Art. 9

Prova finale

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Il Regolamento di ciascun Corso di Master disciplina, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice, *a)* le modalità della prova; e *b)* le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti relativi alle attività formative previste.
3. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Direttore del Master ed è composta da un numero dispari di membri, comunque non inferiore a tre. Hanno titolo a partecipare alla Commissione giudicatrice i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università e i docenti esterni professori a contratto, limitatamente alla prova finale relativa all'anno accademico per il quale l'incarico di insegnamento è stato conferito.

4. La votazione per la prova finale è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza assoluta dei componenti ed è espressa in centodecimi con possibilità di lode. La prova s'intende superata con la votazione minima di 66/110.

Art. 10

Docenti

1. Il corpo docente del Corso di Master, proposto dal Direttore del Master e approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione, comprende, oltre a professori e ricercatori di ruolo dell'Università, docenti di ruolo di altri Atenei, italiani o esteri. Può essere prevista una componente di esperti esterni di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico del Corso di Master.

Art. 11

Organi

1. Sono organi del Master: il Direttore del Master, il Coordinatore, il Collegio dei docenti e il Comitato scientifico.

Art. 12

Direttore

1. Il Direttore del Master, individuato dal Consiglio di Corso di Studio di riferimento di norma tra i professori e ricercatori di ruolo titolari di un insegnamento all'interno del Corso di Studio, è nominato con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Dipartimento. La durata dell'incarico di Direttore del Master coincide, di norma, con la durata del Corso di Master stesso.
2. Il Direttore del Master ha la responsabilità dell'attività didattica impartita, sovrintende al funzionamento del Master, ne coordina le attività e cura i rapporti esterni. In particolare, il Direttore:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Collegio dei docenti;
 - b) nomina l'eventuale commissione di selezione per l'ammissione al Master, ove sia prevista una prova di selezione;
 - c) nomina la commissione giudicatrice della prova finale del Master;
 - d) cura e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del Master e ne assicura la trasmissione alla struttura amministrativa competente;
 - e) determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e del budget approvato, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché l'ammontare delle spese per seminari, conferenze e convegni e di ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese che deve essere approvato dalla competente struttura amministrativa dell'Università.
 - f) autorizza tutti gli atti di gestione;
 - g) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari e li sottopone, nella prima riunione successiva, al Collegio dei docenti, ai fini dell'esercizio della sua funzione consultiva;
 - h) presenta il rendiconto finale delle attività del Master.

Art. 13

Coordinatore

1. Su proposta del Direttore del Master, può essere nominato un Coordinatore, individuato di norma tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, il quale, in base a quanto indicato nel Regolamento del Master, coadiuva il Direttore stesso nelle sue attività e nella cura dei rapporti esterni
2. Nel caso in cui il Direttore del Master non sia un professore o un ricercatore di ruolo dell'Ateneo, il Coordinatore, ove nominato, dovrà essere necessariamente individuato tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.

Art. 14

Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori e dai ricercatori dell'Università, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel Master o di altre attività formative esplicitamente previste dal Regolamento del Master. È integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento. Del Collegio dei docenti fanno comunque parte almeno due docenti del Dipartimento individuati dal Consiglio di corso di studi di riferimento.
2. Il Collegio dei docenti del Master svolge un ruolo consultivo.
3. Possono far parte del Collegio dei docenti, senza diritto di voto, non più di due rappresentanti degli Atenei o degli enti con i quali sia stata stipulata una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento del Master.
4. Il Collegio dei docenti del Master può proporre al Direttore del Master di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati e di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di destinare parte delle risorse finanziarie al finanziamento di attività di ricerca strumentale per lo svolgimento della didattica del Master.

Art. 15

Comitato Scientifico

1. Può essere costituito un Comitato scientifico del Master con funzioni di indirizzo generale e di proposta.
2. Possono far parte del Comitato scientifico docenti dell'Università ed eminenti personalità nel panorama delle discipline impartite nel Master, ivi compresi esperti designati anche da altri Atenei, da organismi internazionali e dell'Unione Europea.

Il Comitato scientifico è nominato dal Direttore del Master, sentito il Collegio dei docenti. La durata dell'incarico dei relativi membri coincide, di norma, con la durata del Corso di Master stesso.

Art. 16

Obblighi e diritti degli iscritti

1. Gli iscritti al Corso di Master sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nel bando.
2. L'importo della quota d'iscrizione può essere eventualmente dilazionato in un massimo di quattro rate.
3. In caso di iscrizione e successiva rinuncia a proseguire il Corso, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e al Direttore del Master; in nessun caso potrà essere restituito quanto già versato.
4. Solo in caso di revoca del Corso di Master per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, l'Università provvederà a rimborsare l'importo versato, ad eccezione dell'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione.
5. L'iscritto non in regola con il pagamento delle eventuali rate, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì ottenere certificati.
6. La frequenza delle attività formative del Corso di Master è obbligatoria e non deve essere inferiore al 70% del monte ore previsto.
7. Non è consentita la sospensione degli obblighi di frequenza del Corso di Master.
8. A conclusione del Corso di Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi, superato la prova finale e che siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione, dei contributi e del costo del diploma, viene rilasciato il titolo di Master universitario di primo o secondo livello. Sul diploma è menzionato il titolo di Master, seguito dal livello e dal nome del corso.
9. Ai fini della valutazione delle attività formative del Corso di Master, coloro che hanno regolarmente compiuto il percorso compilano un apposito questionario sui risultati complessivi e sul livello qualitativo delle attività svolte.

Art. 17

Modalità per l'istituzione

1. La proposta di istituzione di un Corso di Master è presentata al Responsabile dell'Area Dipartimentale Post-Laurea da uno o più docenti di ruolo dell'Università ed è redatta secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente. Essa deve indicare in particolare:
 - a) il livello del Master;
 - b) la denominazione completa del Master;
 - c) la lingua ufficiale delle attività formative;
 - d) la durata e i Crediti Formativi Universitari (CFU);
 - e) il nome del docente o dei docenti proponenti;
 - f) i titoli di ammissione e i requisiti di accesso;
 - g) gli obiettivi, l'analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - h) le modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
 - i) il piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche (con indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei relativi crediti), con la previsione dei docenti coinvolti;

- j) le sedi e le date in cui si prevede di svolgere le attività formative;
- k) le modalità di svolgimento dello *stage*/tirocinio;
- l) gli eventuali partner esterni (altri Atenei o enti pubblici o privati) disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del Master;
- m) il numero minimo di iscritti per l'avvio delle attività didattiche;
- n) il numero massimo di iscritti, se previsto;
- o) l'indicazione della possibilità di ammissione di uditori o di iscritti a singoli moduli, se prevista;
- p) la definizione dei criteri di selezione dei candidati, nel caso in cui sia prevista una selezione;
- q) l'ammontare dei contributi d'iscrizione e le eventuali agevolazioni economiche per gli iscritti, se previste.

2. Costituiscono altresì parte integrante della proposta:

- a) la scheda, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, strutturali e finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università;
- b) il piano economico, ispirato al principio del pareggio; e
- c) il Regolamento del Corso di Master che si intende istituire. Tale Regolamento, redatto secondo lo schema-tipo predisposto dall'Area Post-Laurea, deve contenere:
 - la denominazione del Master e la denominazione ad esso correlata del titolo di Master che viene rilasciato;
 - l'indicazione del livello del titolo rilasciato a conclusione del Corso di Master;
 - l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri Atenei o enti;
 - le finalità e il progetto del Corso di Master;
 - i requisiti di ammissione;
 - la durata;
 - il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa e alla prova finale, necessari per il conseguimento del titolo, e il numero totale di ore di lezione frontale e di attività didattica interattiva;
 - l'articolazione del Master con l'indicazione degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento il settore scientifico disciplinare, le ore di didattica frontale e interattiva previste, i crediti assegnati;
 - le modalità di erogazione della didattica del Corso di Master: in presenza, a distanza o mista;
 - le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
 - il numero massimo (eventuale) degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza il quale il Corso di Master viene revocato;
 - le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al Corso di Master e i criteri di ammissione;
 - l'eventuale ammissione di uditori o di iscritti a singoli moduli, se previsti, e le forme di contribuzione e di certificazione;
 - i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;

- l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti e l'eventuale possibilità di rateizzazione;
3. il Corso di Studio di riferimento e la sede delle attività didattiche.
 4. Il Responsabile dell'Area Post-Laurea, effettuata una verifica circa la regolarità formale della proposta, la invia per i rispettivi pareri al Consiglio di Corso di studio in cui sarà strutturato il Corso di Master, tramite il suo Coordinatore, e alla competente struttura amministrativa dell'Università per la valutazione della sostenibilità economica.
 5. Completata l'istruttoria preliminare, la proposta è presentata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, che la sottopone al Consiglio di Dipartimento ai fini dell'approvazione.
 6. La proposta è definitivamente approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione circa la compatibilità del Corso di Master con l'offerta formativa dell'Ateneo, i requisiti relativi alla docenza prevista e l'adeguatezza delle strutture, e del Senato Accademico.
 7. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con decreto del Rettore, è attivato il Master ed è emanato il relativo bando.
 8. Il bando deve contenere di norma: la denominazione, gli obiettivi e la durata del Corso di Master; il numero minimo di iscritti per l'avvio delle attività didattiche; il numero massimo di iscritti, ove si tratti di Master a numero chiuso; i requisiti di accesso, i termini e le modalità di iscrizione; le modalità di svolgimento dell'eventuale selezione e l'indicazione degli eventuali titoli valutabili; i contributi da versare per l'iscrizione e le eventuali agevolazioni economiche; i termini e le modalità di iscrizione; le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione del corso frequentato; i servizi messi a disposizione dall'Ateneo e ogni altro necessario adempimento amministrativo.
 9. Il decreto del Rettore è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea, sulla base della normativa vigente.
 10. Nel caso di Master a numero chiuso, ove sia prevista una selezione, sono ammessi al Corso i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile in una graduatoria di idonei, stilata al termine della selezione.
 11. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master sono svolte dal personale amministrativo dell'Università e/o da personale di fiducia dello stesso.
 11. Se le attività formative di un Corso di Master non vengono avviate entro l'anno accademico successivo all'emanazione del decreto di attivazione per revoca del Corso di Master a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, deve essere rinnovata la richiesta di istituzione del Corso di Master con la procedura di cui al successivo articolo 18.

Entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dallo svolgimento della prova finale del Master, il Direttore, con il supporto della competente struttura amministrativa dell'Università, elabora un rendiconto che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché al Rettore, al Senato Accademico, al Direttore del Dipartimento, al Responsabile dell'Area Dipartimentale Post-Laurea e al Direttore Generale, onde consentire il monitoraggio e la verifica dell'andamento del Master sotto il profilo economico-finanziario.

Riattivazione del Master

1. Una volta istituito, il Corso di Master può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Master.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Eventuali modifiche al Regolamento del Master sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 19

Master in Convenzione con altre Università e Centri di Ricerca e Formazione

1. Possono essere istituiti Corsi di Master congiuntamente con altri Atenei, italiani o stranieri, ed Enti di ricerca e formazione. Le attività congiunte possono essere attivate a seguito della stipula di un'apposita convenzione quadro, che definisce:
 - la tipologia del titolo di studio che può essere rilasciato congiuntamente o singolarmente da ciascun Ateneo nel rispetto della normativa vigente;
 - le modalità di rilascio del titolo o dei titoli ed i requisiti richiesti allo studente ai fini del rilascio;
 - le modalità di articolazione del Corso di Master e di integrazione delle attività formative di competenza dei diversi Atenei o Enti di ricerca e formazione;
 - i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati;
 - i riferimenti alle normative nazionali che regolano il rilascio di titoli congiunti;
 - le politiche di mobilità di docenti e studenti;
 - la ripartizione delle responsabilità relative alla gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati; l'accordo deve prevedere che lo studente possa iscriversi presso uno solo degli Atenei o degli Enti di ricerca e formazione partner;
 - la ripartizione delle responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto di natura finanziaria relativo al Corso;
 - gli standard di qualità e le iniziative di monitoraggio delle attività;
 - le sedi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai Corsi di Master di cui al comma 1.
3. Il Regolamento di ciascun Corso di Master da svolgersi congiuntamente con altro Ateneo o Ente di ricerca e formazione è adottato mediante la stipula di una convenzione attuativa approvata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Gli organi del Master individuati nell'art. 10 del presente Regolamento sono costituiti con il concorso di tutti gli Atenei ed Enti di ricerca e formazione partner, secondo quanto previsto nella Convenzione quadro.
5. Qualora sia previsto il rilascio di un titolo congiunto, il titolo rilasciato ha pari valore nei Paesi di appartenenza di ciascun Ateneo. L'equipollenza dei titoli rilasciati nei Paesi in cui hanno sede gli Atenei e gli Enti di ricerca e formazione partner è stabilita nei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento.

6. Il titolo riporta la qualifica cui corrisponde il programma congiunto negli ordinamenti dei diversi Atenei partner e nella normativa nazionale di riferimento.
7. Qualora sia previsto il rilascio di titoli disgiunti, ciascun Ateneo partner che ha concorso all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione rilascia il titolo nazionale finale secondo gli accordi e le modalità stabilite nella convenzione quadro.

Art. 20

Copertura finanziaria

Il Corso di Master deve essere interamente autofinanziato. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento del Corso di Master sono coperte con le entrate derivanti:

- a) da contributi degli iscritti;
- b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati anche finalizzati a borse o premi di studio a copertura del contributo d'iscrizione;
- c) da erogazioni liberali.

Art. 21

Compensi per attività didattica, di coordinamento e gestione e organizzativa

1. I compensi per le attività didattiche, per le attività di coordinamento e gestione svolte dal Direttore e dal Coordinatore e per quelle svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Università sono proposti dal Direttore del Master e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della competente struttura amministrativa dell'Università in ordine alla compatibilità con il piano finanziario del Corso di Master.
2. Ai professori e ricercatori di ruolo dell'Università, che svolgono attività di docenza e tutoriali nell'ambito del Corso di Master, possono essere corrisposti compensi qualora le suddette attività siano state effettuate oltre l'impegno orario di cui all'art. 6 l. n. 40/2010, previa espressa dichiarazione in tal senso.
3. Al personale tecnico-amministrativo dell'Università che collabori alla realizzazione organizzativa del Master può essere corrisposto un compenso di natura accessoria per le prestazioni effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro contrattualmente previsto.

Art. 22

Procedure contabili

1. Le quote d'iscrizione degli iscritti sono versate sul conto dell'Università.
2. Tutte le entrate per lo svolgimento del Master, indicate all'art. 19, comma 1, per un importo non inferiore al 20 % restano a disposizione dell'Università per le spese generali e per il restante 80 % sono vincolate al funzionamento del Master.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Corso di Master, può definire eventuali variazioni della quota da destinare all'Università.

CAPO II – CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 23

Corsi di perfezionamento

1. L'Università può istituire i Corsi di perfezionamento di cui all'art. 1, comma 4, lett. B).
2. Le attività formative previste nei Corsi di perfezionamento sono comprensive di attività didattica frontale anche a distanza e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori, seminari, visite didattiche e conferenze), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente.
3. La durata dei Corsi di perfezionamento non può essere superiore a un anno. I Corsi di perfezionamento prevedono di norma l'acquisizione di un numero minimo di 8 crediti e di un numero massimo di crediti inferiore a 60.
4. Per essere ammessi ai Corsi di perfezionamento è necessario un titolo di studio di livello universitario. Il titolo di studio deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.
5. Possono essere ammessi ai Corsi di perfezionamento anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di titoli conseguiti all'estero, dalla struttura amministrativa competente dell'Area dei Servizi di supporto alla didattica dell'Università, che ne stabilisce l'equipollenza al solo fine dell'iscrizione al Corso. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.
6. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi.
7. È consentita la contemporanea iscrizione a un Corso di perfezionamento e a un Corso di studio dell'Università o di altri Atenei. È consentita l'iscrizione a più Corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico, purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.
8. Possono essere istituiti Corsi di perfezionamento in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, ed Enti di ricerca e formazione.
9. La frequenza del Corso di perfezionamento è obbligatoria. Il Regolamento del Corso di perfezionamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria, la quale non deve essere comunque inferiore al 70 per cento delle ore complessive del Corso.
10. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività in cui è articolato il Corso di perfezionamento è subordinato al superamento di prove di verifica intermedie. Tali prove possono dare luogo a votazione espressa in trentesimi (con voto minimo per il superamento di 18/30) o a un semplice giudizio di "approvazione".
11. Al termine del Corso di perfezionamento è previsto lo svolgimento di una prova finale, per l'accertamento delle competenze complessivamente acquisite. L'esito della prova finale del Corso di perfezionamento può prevedere una votazione espressa in centodecimi (con voto minimo per il superamento di 66/110) o un semplice giudizio di "approvazione".

12. Il rilascio dell'attestato finale è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica previste.
13. I docenti dei Corsi di perfezionamento sono proposti dal Direttore del Corso di perfezionamento e approvati dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione.
14. Sono organi dei Corsi di perfezionamento: il Direttore e il Collegio dei Docenti. Può essere istituito un Comitato scientifico del Corso di perfezionamento.
15. Ove, le attività formative di un Corso di Perfezionamento non vengono avviate entro l'anno accademico successivo all'emanazione del decreto di attivazione per revoca del Corso di Perfezionamento a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, deve essere rinnovata la richiesta di istituzione del Corso di Perfezionamento con la procedura di cui all'articolo 18.
16. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del presente Regolamento.

CAPO III - CORSI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E INTENSIVI

Art. 24

Corsi di formazione, di aggiornamento e intensivi

1. L'Università può istituire Corsi di aggiornamento professionale e culturale e per la formazione permanente e ricorrente e i Corsi intensivi rispettivamente indicati nell'art. 1, comma 4, lett. C) e D).
2. Gli obiettivi, la durata, la tipologia delle attività formative, l'eventuale acquisizione di crediti a fronte di prova di verifica, i requisiti di accesso coerenti con gli obiettivi dei Corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
3. Per essere ammessi ai Corsi di cui all'art. 1, comma 4, lett. C) è necessario un diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno quadriennale o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di titoli conseguiti all'estero, dalla struttura amministrativa competente dell'Area dei Servizi di supporto alla didattica dell'Università, che ne stabilisce l'equipollenza al solo fine dell'iscrizione al Corso.
4. Per essere ammessi ai Corsi di cui all'art. 1, comma 4, lett. D) è richiesta di norma la laurea oppure un diploma universitario o di laurea dell'ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Possono essere ammessi anche soggetti non in possesso di un titolo di studio di livello universitario; in tal caso, possono essere riconosciuti crediti soltanto a coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata almeno quadriennale o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di titoli conseguiti all'estero, dalla struttura amministrativa competente dell'Area dei Servizi di supporto alla didattica dell'Università, che ne stabilisce l'equipollenza al solo fine dell'iscrizione al Corso.
5. L'ammissione ai Corsi indicati al comma 1 è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente

l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi.

6. I Corsi indicati al comma 1 possono essere istituiti in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, ed Enti di ricerca e formazione.
7. La frequenza dei Corsi indicati al comma 1 è obbligatoria. Il Regolamento del singolo Corso stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria, la quale non deve essere comunque inferiore al 70 per cento delle ore complessive del Corso.
8. Ai Corsi indicati al comma 1, per i quali è previsto il rilascio di crediti, si applica l'art. 22, commi 10, 11 e 12.
9. Per i Corsi indicati al comma 1, per i quali non è previsto il rilascio di crediti, l'attestato di frequenza è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza indicati nel Regolamento del singolo Corso.
10. Per i Corsi indicati al comma 1 il Direttore è organo unico del relativo Corso.
11. I docenti dei Corsi indicati al comma 1 sono proposti dal Direttore del Corso e approvati dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione.
12. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del presente Regolamento.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 25

Approvazione, emanazione, entrata in vigore, modifiche

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. p) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Esso si applica ai Master e ai Corsi istituiti o riattivati successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Contestualmente alla sua emanazione è abrogato il previgente Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master universitari e dei Corsi di perfezionamento.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico, ed entrano in vigore a seguito di emanazione con decreto del Rettore.